

**FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA Giovanni Dean**

**-EVENTO 8 APRILE 2016-**

**“REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA E NEGOZI IN FUNZIONE  
SUCCESSORIA”**

Intervento *Avv. Marina Cancellotti*:

**“VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 2645-TER C.C. NELL'AMBITO FAMILIARE  
E NELLA FAMIGLIA DI FATTO”**

\*\*\*

Circa dieci anni fa con l'art. 39-novies L. 23/02/2006 n. 51 veniva introdotto nel Codice Civile l'**art. 2645-ter**, che ha sancito l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione, derivante dalla *trascrizione di atti in forma pubblica* con cui *beni immobili o mobili registrati* sono destinati, per un *arco temporale definito*, alla *realizzazione d'interessi meritevoli di tutela* riferibili a *persone con disabilità*, a *pubbliche amministrazioni* o ad *altri enti* o *persone fisiche* ai sensi dell'**art. 1322 c.c. II co.**

Il legislatore sente l'esigenza di inserire, tra l'altro nell'ambito delle *trascrizioni*, la fattispecie giuridica in oggetto, senza però fornire un supporto sostanziale a tale tipo di negozio che sicuramente è ricollegabile agli “istituti di destinazione di patrimonio ad uno scopo” quali il *Fondo Patrimoniale* (art. 167) ed i *Fondi specifici per la previdenza ed assistenza* (art. 2117) che sicuramente si avvicina al *Trust* (negozio di destinazione regolato da un diritto straniero in forza della Convenzione de L'Aja del 1/7/1985 ratificata in Italia con Legge 16/10/1989 n. 364) ma che ha comunque una sua novità in quanto introduce nel nostro ordinamento la figura negoziale di destinazione rimessa all' autonomia privata.

Veniamo ad analizzare il vincolo riportando in modo schematico: i soggetti, l'oggetto, la forma, la durata e soprattutto l'*interesse meritevole di tutela* a cui la norma fa riferimento.

<b>il vincolo di destinazione</b>	
<b>Soggetto c.d. conferente</b>	E' colui che intende porre in essere la destinazione del bene in favore di uno dei soggetti giuridici indicati dalla norma

<b>Soggetto beneficiario</b>	Può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica
<b>Forma pubblica dell'atto</b>	L'atto di destinazione deve avere la forma dell'atto pubblico
<b>Beni vincolabili</b>	Soltanto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri. <i>Si noti come, a differenza del fondo patrimoniale, non sono contemplati i titoli.</i>
<b>Interesse perseguito</b>	Il soggetto c.d. conferente deve necessariamente perseguire un <i>interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.</i> . Si noti la maggior vaghezza (ma anche potenzialmente la maggior estensione) rispetto al fondo patrimoniale ove si devono perseguire gli interessi della famiglia.
<b>Durata del vincolo di destinazione</b>	Non può superare i 90 anni se beneficiario dell'atto è una Pubblica amministrazione o una persona giuridica. Se il beneficiario dell'atto negoziale di destinazione è una persona fisica, la durata della destinazione può coincidere con la vita della persona. Potrebbe essere utile prevedere specifiche cause di cessazione quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un accordo tra conferente e beneficiario relativo alla durata massima della gestione;</li> <li>• la avvenuta realizzazione della gestione o l'impossibilità della stessa (ad esempio, per cause dovute a oggettiva carenze strutturali dell'immobile destinato, che ne rendono impossibile l'utilizzo)</li> </ul>
<b>Azione a difesa del vincolo</b>	Chiunque può agire in giudizio per la realizzazione della destinazione, non solo il soggetto conferente e il beneficiario. L'interessato tenderà ad ottenere una sentenza del giudice che dichiari «meritevole» il fine perseguito dalle parti attraverso l'atto di destinazione del patrimonio.
<b>Trascrizione</b>	La funzione della trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari (immobili) dell'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter è quella

	tipica di pubblicità del vincolo e della sua conseguente opponibilità ai terzi.
--	---------------------------------------------------------------------------------

Considerato comunque il tema odierno, cercheremo di calare il negozio ex art. 2645-ter c.c. nella complessa dinamica del rapporto giuridico familiare o meglio in quelli che sono i rapporti di convivenza e di unioni di fatto.

Una delle sicure applicazioni dell'art. 2645-ter c.c. la riscontriamo infatti in ambito familiare, soprattutto per garantire il mantenimento dei figli minori. Gran parte della dottrina concorda infatti nel ritenere la tutela dell'interesse familiare, finalità meritevole ai fini della stipula dell'atto negoziale di destinazione.

Ma la giurisprudenza o meglio quelle poche sentenze che poi andremo ad analizzare hanno fortemente limitato tale negozio di destinazione ex art. 2645-ter c.c.; ecco perché trattasi di negozio giuridico probabilmente morto... ancor prima di nascere... e per facilitare l'utilizzazione di tale negozio bisogna sicuramente superare certe diffidenze ed asperità che ora andremo ad analizzare.

Si discute, tuttavia, se sia ammissibile un atto di destinazione volto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, atteso che esiste una figura tipica per raggiungere un siffatto obiettivo, e cioè il Fondo Patrimoniale.

La questione non è marginale in considerazione delle **differenze tra le due fattispecie.**

- Invero diversa è innanzitutto la portata del vincolo: mentre l'impignorabilità dei beni destinati ai sensi dell'art. 2645-ter è assoluta, nel senso che gli stessi non sono aggredibili dai creditori per scopi estranei o diversi rispetto a quelli individuati nell'atto di destinazione, con riguardo ai beni che confluiscono nel fondo patrimoniale assume rilevanza lo stato soggettivo del creditore, essendo consentita l'esecuzione su di essi a coloro che abbiano esercitato il credito ignorando l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.

- Si consideri poi che il Fondo Patrimoniale tendenzialmente si scioglie in coincidenza col del venir meno del matrimonio (art. 171) mentre un atto di destinazione costituito ai sensi del 2645-ter c.c. potrebbe sopravvivere anche

a tale evento, potendosi stabilire la durata del vincolo “per un periodo non superiore a 90 anni” o “per la durata della vita della persona fisica beneficiaria”.

- Non vi è coincidenza poi neppure tra i beni vincolabili ai sensi del 2645-ter c.c. e quelli che possono confluire in un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.

- Infine mentre è espressamente consentito costituire un fondo patrimoniale per testamento è controverso che l'atto di destinazione, nel silenzio dell'art. 2645 ter c.c. possa originare da un atto mortis causa.

Anzi in tal senso il **Tribunale Civile di Roma Sez. VIII con sentenza n.10975 del 21/02/2013** ha dichiarato inefficace il vincolo di destinazione costituito mediante testamento.

Afferma infatti il Tribunale di Roma che il legislatore, diversamente da come fa in altri istituti, non indica il testamento quale titolo costitutivo della destinazione e comunque opta per la tesi restrittiva stante il fatto che attraverso l'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. si deroga al principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e dunque, non appare consentita un'interpretazione estensiva.

Rileva ancora che, quanto alla meritevolezza degli interessi, la disciplina della successione testamentaria fissa già i limiti alla volontà del testatore: rispetto dei diritti riservati ai legittimari, divieto dei patti successori, liceità dei motivi.

La successione mortis causa è organicamente ed autonomamente regolata ed è lo stesso legislatore ad indicare gli strumenti per la “circolazione dei diritti” ed è, pertanto, superfluo il controllo di meritevolezza, che è posto, dal II co. art. 1322 c.c., allo scopo precipuo di valutare a conclusione di contratti “che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare”.

Il Tribunale quindi dichiara inefficace il vincolo di destinazione ritenendo non meritevole di tutela l'interesse individuato dalla testatrice che aveva in animo di realizzare: *garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione delle figlie minori.*

Decisione non condivisibile almeno sul punto che si possa ritenere non meritevole di tutela interessi come garantire il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di figli minori.

Altra decisione assolutamente dubbia è la **sentenza del Tribunale di**

**Reggio Emilia del 10/03/2015 n. 399** in forza della quale il vincolo di destinazione non può essere autonomamente istituito da un soggetto su beni esistenti nel suo patrimonio senza collegarsi ad altro negozio dotato di autonoma causa. In altri termini sarebbe inammissibile il negozio destinatorio puro (perché contrario alla responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c.) mentre ammissibile sarebbe il vincolo di destinazione a una sistemazione patrimoniale che sia giustificata da autonome ragioni.

La limitazione del negozio destinatorio in oggetto viene poi argomentata sostenendo che per la legittimità del vincolo di destinazione non è sufficiente la liceità dello scopo, occorrendo anche un *quid pluris* integrato nella comparazione degli interessi in gioco ed in particolare nella prevalenza dell'interesse realizzato rispetto all'interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo.

Nella norma ex art 2645-ter c.c. non vi è però traccia di questo preteso carattere “servente” del vincolo rispetto ad un altro schema negoziale: la norma richiede solamente che il vincolo sia eretto in presenza di “interessi meritevoli di tutela” la cui ricorrenza è sufficiente “al fine di rendere opponibile a terzi il vincolo di destinazione”.

Il Tribunale ritiene invece che il vincolo oggetto del procedimento sia da bocciare in quanto limitato a destinare l'immobile “al soddisfacimento delle esigenze abitative ed in genere ai bisogni del nucleo familiare” per di più, dice sempre la sentenza, individuando il termine finale con il compimento del quarantesimo anno di età della figlia.

Diversamente da quanto afferma la sentenza, il vincolo dovrebbe cedere ai creditori, se gli interessi meritevoli di tutela non sussistono; ma, se sussistono, la consistenza del vincolo non può essere messa in forse dall'assenza di presupposti che la legge non richiede.

In particolare appare possibile, attraverso lo strumento previsto dal 2645-ter c.c., che determinati beni possano essere destinati a realizzare esigenze peculiari di taluni soltanto dei componenti deboli della famiglia (ad esempio un figlio portatore di handicap, come tra l'altro espressamente previsto dalla norma) anziché tutelare una famiglia intesa quale ente in sé.

In tale contesto *la famiglia non fondata sul matrimonio*, nel suo essere

comunità intermedia, e gruppo sociale nel quale si realizzano i valori della persona, del suo sviluppo umano, culturale, e relazionale, è il terreno ideale nel quale collaudare con rigore e coraggio uno strumento negoziale che esalta il principio di autonomia e libertà intimamente connessi alle scelte di fondo correlate alle convivenze e perciò duttile e flessibile al punto di poter sopperire, per molti versi, alla mancanza di un' organica disciplina dei rapporti personali e patrimoniali delle convivenze stesse.

Ecco perché il legislatore ha sentito quindi l'esigenza di dare la possibilità non solo ai coniugi, come può essere nella costituzione del fondo patrimoniale, ma anche ai conviventi o comunque a soggetti non collegati da vincoli giuridici di sorta, di poter tutelare comunque una persona che gli stia a cuore.

Ed infatti dove non arriva il fondo patrimoniale può sopperire il vincolo determinato ai sensi del 2645-ter, il quale prevede e disciplina la possibilità di trascrivere atti di destinazione del patrimonio in favore di persone con disabilità, di una pubblica amministrazione, di altro ente o a favore, in generale di una persona fisica.

Altra peculiarità del contenuto dell'art. 2645-ter c.c. risiede poi nell'immanente deroga alle comuni ragioni di tutela del ceto creditorio di cui all'art. 2740 c.c. assicurando la norma, nei limiti dell'art. **2915 c.c.**, l'idoneità dei beni destinati all'esecuzione al soddisfacimento dei soli crediti contratti per lo scopo di destinazione, cui fa eco l'irrealizzabilità coattiva sui beni destinati dei diritti del creditore (chirografario) il cui titolo abbia causa in ragioni diverse dalla realizzazione del fine di destinazione.

Sicuramente il legislatore con l'introduzione di tale norma (art. 2645-ter c.c. ), diversamente da come stabilito per il fondo patrimoniale voleva dare un respiro molto più ampio dando la possibilità al conferente di individuare in maniera del tutto autonoma l'interesse meritevole di tutela, nonché i soggetti destinatari di tale interesse.

La genericità del linguaggio sicuramente preoccupa l'operatore pratico specie per il rischio connesso alla possibilità che essa indulga ad una destinazione funzionale all'inutile o al futile.

Timore solo in parte superabile, mercé l'identificazione del giudizio di meritevolezza con quello di liceità negoziale.

In ogni caso è dato rintracciare una peculiarità della meritevolezza di cui è parola nell'art. 2645-ter c.c. rispetto alla struttura della meritevolezza di cui all'art **1322 c.c.** Nel primo infatti il giudizio *de quo* è riservato agli interessi “riferibili” alle persone disabili, alla pubblica amministrazione, o ad altri enti o persone fisiche, ossia è rapportato ai soggetti a beneficio dei quali il vincolo stesso è posto.

In altri termini la meritevolezza deve essere riferita all'interesse del beneficiario del vincolo, e solo quando essa sussista, si giustifica in sacrificio del ceto creditorio protetto dal principio dell'art. **2740 II co. c.c.**

Emerge con chiarezza che la sovrapposizione tra meritevolezza e liceità è, nella prospettiva funzionale dell'art. 2645-ter c.c., del tutto insoddisfacente.

Non vi sono autentici motivi per confinare l'area della meritevolezza dell'interesse riferibile al beneficiario alla sola utilità sociale o alla solidarietà, dal momento che non può avere un peso il successivo riferimento della norma “*ad altre persone od enti*”.

Un criterio di comparazione sicuro non può che trovare certo e legittimante riscontro nella legalità costituzionale e nella emersione gerarchica del valore della persona sul patrimonio e poi nell'ambito patrimoniale, del maggior valore del lavoro sull'impresa, e di quest'ultima sulla proprietà.

Solo per comprendere i termini pratici del ragionamento, sembra del tutto meritevole la costituzione di un vincolo di destinazione a favore di una persona, destinandola alla sua abitazione, e dopo di lei ai suoi eredi con l'intesa che possano fruirne anche coloro che non facciano parte della famiglia ed il tutto per 90 anni.

Parimenti, non vi può essere dubbio alcuno che la meritevolezza dello scopo ex 2645 c.c. vi sia in ogni destinazione del bene immobile o mobile registrato ad uno dei fini che emergono dall'art. 2 I co. D.Lgs n. 155/2006 che reca le “*disposizioni della disciplina dell'impresa sociale*” norma questa che fa esplicito riferimento all'assistenza sociale, a quella sanitaria, a quella socio sanitaria, all'educazione, formazione ed istruzione, alla tutela dell'ambiente, alla valorizzazione del patrimonio culturale, al turismo sociale, alla formazione di grado elevato (universitaria e post universitaria), ai servizi culturali, alla formazione extrascolastica.

In ciascuna di queste voci è facile rintracciare, infatti, il fondamento di un

valore costituzionale socialmente rilevante, quand'anche riferito ad una sola persona e/o ad un solo ente diverso da quello istituzionalmente pubblico.

La ricostruzione così ampia consente un'interpretazione intensiva della fattispecie giacché i valori costituzionali riferibili alla persona emergono anche fuori dall'indirizzo propriamente “sociale” che risulta nell'elencazione della norma citata.

È quindi meritevole il vincolo imposto su un immobile consistente nel destinare i frutti a sostenere i costi di un'operazione di mutamento del sesso finalizzata a consentire al soggetto fisico beneficiario la migliore realizzazione della propria identità psico sessuale o che sia finalizzato al sostentamento di costose cure ortodontiche o altri interventi di chirurgia plastica correttiva; e ciò dal momento che il diritto alla salute ha un valore costituzionale (art. 32 Cost.).

Resterebbe da considerare l'incidenza del giudizio di meritevolezza rispetto all'articolazione dell'atto pubblico, di cui è menzione nell'art. 2645-ter c.c., che ha come protagonista il notaio rogante.

In particolare occorrerebbe verificare l'ambito operativo del sindacato notarile in ordine alla meritevolezza onde configurarne i limiti e le relative responsabilità.

Non è compito di questo attuale intervento sciogliere i nodi di un problema che rischia di essere più spinoso di quanto non appaia.

Certo è che non si può fare dei notai o dei conservatori dei registri immobiliari i censori dell'interesse meritevole di tutela i quali pubblici ufficiali dovranno comunque ricevere l'atto quando la meritevolezza vi sia e cioè quando gli interessi rappresentati non siano in violazione con i principi dell'ordinamento giuridico (non contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume).

In questa sede appare doveroso dare conto dell'evoluzione, anche terminologica del cosiddetto rapporto familiare di fatto: esso transita da una nozione più risalente a quella di convivenza *more uxorio* per pervenire alle più moderne definizioni di famiglia di fatto o di convivenza di fatto, giungendo a quella, forse tecnicamente più corretta, di “*famiglia non fondata sul matrimonio*”.

Atteso quindi che ai rapporti familiari di fatto non manca fondamento

costituzionale, non v'è chi non vede come l'atto di destinazione possa avere un ampio spazio applicativo per le potenzialità di tutela e rafforzamento dei valori costituzionalmente significativi.

In linea generale, quindi, non può aversi alcun ragionevole dubbio in ordine alla legittimità di vincoli di destinazione posti in essere da parte dei conviventi a carico di beni immobili o mobili registrati a beneficio dell'altro o a beneficio dei figli.

È agevole intuire, infatti, che se un coniuge o entrambi o anche un terzo intenda destinare beni immobili ai bisogni della famiglia (legittima) il vincolo naturale derivante a carico del bene dovrà essere quello del fondo patrimoniale con la relativa disciplina.

Ove, invece, un convivente o entrambi desiderino destinare un bene personale o in comunione ordinaria, ad "*sustinenda onera familie*" l'applicazione del 2645-ter c.c. appare fuori discussione ancorché, la fattispecie necessita di alcune precisazioni.

In primo luogo non pare neppure necessario dilungarsi ulteriormente sulla rilevanza costituzionale della famiglia cosiddetta di fatto ad essere luogo di sviluppo e tutela della persona in guisa che sia indiscutibile che ci si trovi nell'ambito di un segmento in cui la meritevolezza dispiega in pieno i criteri delineati.

In secondo luogo occorre sottolineare che il riconoscimento dell'applicazione dell'art. 2645-ter c.c. in ragione della maggior snellezza della sua disciplina sul piano dell'effetto separativo rende il ricorso al vincolo di che trattasi interessante e per certi versi appetibile: infatti è noto che mentre ai sensi dell'art. 170 c.c. ai creditori del fondo patrimoniale è preclusa l'azione esecutiva sui beni del fondo per quei debiti che essi conoscevano essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; per l'art. 2645-ter c.c. i beni oggetti del vincolo di destinazione possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915 I co. c.c., solo per i debiti contratti per tale scopo, prescindendosi quindi, da qualsivoglia stato soggettivo del creditore. Il che val quanto dire, appunto, che lo "stato" di separazione dei beni in vincolo di destinazione è più "forte" di quelli di un fondo patrimoniale.

Il punto critico della ricostruzione sembra essere l'individuazione del

beneficiario del vincolo di destinazione e, soprattutto, il criterio per la sua individuazione.

Sotto il profilo al vaglio vale la pena di ricordare che l'art. 2645-ter c.c., nel dispiegare il proprio sintagma, qualifica il beneficiario del vincolo come: “persona fisica beneficiaria, persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”. Sembra che il legislatore abbia una spiccata predilezione per soggetti determinati o comunque determinabili.

Così mentre nella costituzione del fondo patrimoniale il costituente formalmente potrà limitarsi a dichiarare che il bene è costituito in vincolo a sostenere i bisogni di una famiglia legittima i cui componenti sono ricavabili dal semplice riferimento all'evento giuridico del matrimonio, nella costituzione del vincolo di destinazione a favore della famiglia di fatto si potrà ben destinare un bene *ad sustinenda onera familia* ma **indicando espressamente le persone dei beneficiari** e segnatamente il convivente o i figli, che a questo punto potranno essere tanto i figli di entrambi nati (forse anche i nascituri che saranno riconosciuti), quanto quelli nati (e forse anche i nascituri concepiti) che gli stessi abbiano avuto da precedenti relazioni, purché indicati individualmente o ricavabili, appunto, *per relationem* negli stretti limiti delineati, dalle dichiarazioni del o dei disponenti, quali beneficiari del vincolo che trattasi.

Così, ancora, per essere immediatamente applicativo occorre considerare che un convivente possa destinare un immobile (nei limiti di tempo previsti dalla legge) al riequilibrio delle differenze patrimoniali tra se stesso e l'altro (convivente) per l'ipotesi della cessazione della convivenza. Oppure che il convivente possa destinare i frutti del bene immobile al mantenimento dell'altro; o *si praemoriar*, temendo che alla morte nessuno dei suoi familiari legittimi lo assista.

Fuori dai possibili casi di “lesione”, l'utilizzo dei comuni strumenti del diritto privato, e quindi anche dell'art. 2645-ter c.c., appare, dunque, ben possibile.

In linea di principio, sarà dunque congruo il giudizio di meritevolezza assegnato al vincolo costituito su di un bene immobile per la realizzazione di interessi riferibili alla persona del convivente.

Anzi, per il profilo al vaglio, risulterebbe del tutto indifferente il sesso del convivente giacché ai fini della meritevolezza, il sesso non sembra arrecare alcun contributo, né appare destinato ad alterare la selezione degli interessi in gioco nel complesso schema di cui all'art. 2645-ter c.c. .

Comunque parte della dottrina ritiene utilizzabile il 2645-ter c.c. anche come strumento per protrarre il fondo patrimoniale oltre i limiti della sua naturale durata connessa, appunto, alla durata del rapporto matrimoniale, appare fuori dal sistema, dovendosi la questione ricondurre alla valutazione della derogabilità del primo comma dell'art. 171 c.c., e quindi al problema, più generale, del potere dell'autonomia privata in sede di costituzione di fondo patrimoniale di predisporre una durata ultronea del fondo rispetto alla durata del rapporto matrimoniale.

È stato parimenti osservato che i beni oggetto del fondo patrimoniale possono essere costituiti in vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. solo quando il fondo sia cessato o laddove possibile, preventivamente sciolto.

Nessun dubbio, infine, che sia meritevole lo scopo ex art. 2645-ter c.c. connesso all'esecuzione di accordi post matrimoniali specie in sede di separazione: in tal caso la destinazione può essere utile a rafforzare in termini soddisfattori, o di garanzia, le esigenze dell'ex coniuge e/o dei figli.

Analogamente a quanto accade ai cosiddetti trust divorzili o di garanzia dai quali il nostro istituto si discosterebbe per l'assenza strutturale di trasferimento e di regole d'amministrazione, per così dire, fiduciaria.

Mancano infatti nell'atto di disposizione ex art. 2645-ter c.c. le articolate discipline dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti nel Trust, sui controlli della gestione e soprattutto le sanzioni in caso di mancato rispetto della destinazione.

Molti correttivi possono essere negozialmente previsti in sede di costituzione, quali la sostituzione del bene oggetto di vincolo nel caso di perimento, esproprio per pubblica utilità, l'obbligo di sostituzione del bene per il gestore in caso di danneggiamento o perimento, obblighi risarcitori nel caso di mancata erogazione delle rendite, restrizione di garanzie personali.

In entrambe le fattispecie c'è un disponente, un patrimonio, un vincolo, uno scopo ed un beneficiario; manca nell'atto di destinazione qualsiasi concetto che richiami la fiducia, che è alla base del Trust.

L'atto di disposizione ex art. 2645ter c.c. offre in ogni caso, con tutti i suoi limiti evidenziati nell'attuale intervento, (peraltro in parte negozialmente ovviabili) una possibilità in più che consiste nel poter vincolare determinati beni ad uno scopo ed in particolare fronteggiare esigenze materiali di alcuni soggetti, di poter preservare tali beni da aggressioni per debiti non legati allo scopo.

E' quindi indubbio che l' art. 2645ter c.c. abbia positivamente introdotto un nuovo istituto di forte interesse ed utilità sociale introducendo argomenti e problematiche non più rinviabili, come ad esempio i negozi fiduciari di sicuro diritto interno, di fatto da decenni praticati all'estero in assenza di regolamentazioni nazionali, del tutto ignorati, con grave danno per il sistema, e per i cittadini.

Il tutto in dispregio alla funzione di adeguamento delle regole alle nuove esigenze della società che via via si stanno modificando in *primis* nell'ambito cosiddetto familiare intendendo la famiglia non in senso tradizionale ma come “*famiglia non fondata sul matrimonio*”.

*Grazie dell'attenzione*